

COMUNE DI CASTELLIRI

(Provincia di Frosinone)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

S O M M A R I O

PARTE I - UTILIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO-APPLICAZIONE RELATIVA TASSA

- ART. 1 - GENERALITA'
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 4 - IMPOSIZIONI A DIVERSO TITOLO
- ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 6 - FATTISPECIE E LORO DISTINZIONE. APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
- ART. 7 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 8 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
- ART.10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.11 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART.12 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART.13 - SOSPENSIONE TEMPORANEA CONCESSIONE OCCUPAZIONE
- ART.14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART.15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART.16 - RIMBORSO SPESE
- ART.17 - RILASCIO DI ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI
- ART.18 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI
- ART.19 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART.20 - RISCOSSIONE DELLA TASSA
- ART.21 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- ART.22 - ABBONAMENTO
- ART.23 - ESENZIONI
- ART.24 - SANZIONI TRIBUTARIE

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

- ART.25 - CRITERI DI TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
- ART.26 - TASSA ANNUALE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI
- ART.27 - NOZIONE DI PASSO CARRABILE - APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
- ART.28 - DOMANDA PER LA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI. RILASCIO DELLA RELATIVA CONCESSIONE-CONVENZIONE
- ART.29 - MODIFICHE DEI SITI E DEI PASSI CARRABILI. CONSEGUENZE TRIBUTARIE

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

- ART.30 - CONTROVERSIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART.31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART.32 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA. CRITERI
- ART.33 - NORME FINALI
- ART.34 - ENTRATA IN VIGORE

TARIFFE

PARTE I
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Articolo 1
Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt. dal 38 al 57 del D. L.vo 15 novembre 1993, N.507, modificato con D. L.vo 28 dicembre 1993, N.566, dalla Legge 28/12/95 n.549 oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe indicate nel presente regolamento.

Articolo 2
Classificazione

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Castelliri è assegnato, ai sensi dell'art.43 del D. L.vo 507/93, alla classe "V".

Articolo 3
Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile o al demanio statale.

Articolo 4
Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art.9, comma 7 del D.L.vo 507/93, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

Articolo 5
Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 6
Fattispecie e loro distinzione
Applicazione della relativa tassa

Ai sensi dell'art.42, comma 1, del D.L.vo 507/93, le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono "permanenti" e "temporanee".

1) Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e che comportino l'esistenza di manufatti o impianti. La relativa tassa viene applicata per anno solare.

2) Sono di carattere **temporanee** quelle di durata inferiore all'anno. La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3 del D.L.vo 507/93, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberate dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 35%.

Articolo 7
Graduazione e determinazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile, sono classificati, sentita la Commissione Edilizia, in "II" categoria, ai sensi dell'art.42, comma 3 del D.L.vo 507/93.

Appartengono alla categoria "I" categoria: il centro abitato così come definito con la delibera della Giunta Municipale n. 98 dell'11/03/1993.

Il restante territorio viene compreso nella categoria "II".

La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tabella per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente agli artt. 44 (Occupazioni permanenti e passi carrabili), 45 (occupazioni temporanee), 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo), 48 (distributori di carburanti e di tabacchi) della già citata legge 507/93.

Le tariffe della Cat.II sono determinate in misura del 30% in meno rispetto a quella ordinaria.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadro o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a $\frac{1}{2}$ metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art. 6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% della tariffa stessa.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate del 50% sino a 100 metri quadrati; del 25% per la parte eccedente i 10 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati; del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Se le occupazioni si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%

Articolo 8

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne richiesta all'Amministrazione Comunale.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare e/o allegare:

- a) le generalità, la residenza, il domicilio legale ed eventuale telefono;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- d) la durata presunta dell'occupazione, la sua dimensione e ubicazione esatta;
- e) la descrizione dell'opera che si intende realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni del presente regolamento;
- g) certificato antimafia (ove richiesto).

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo di cui sopra ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Articolo 9 **Istruttoria della domanda**

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli Uffici Comunali competenti.

Nell'istruttoria si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in particolar modo, del decoro e dell'estetica del paese.

Articolo 10 **Funzionario responsabile**

Il responsabile del Servizio Finanziario, sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione del tributo, ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 507/93. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 11 **Deposito cauzionale**

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro in genere e che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivarne danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Il deposito cauzionale verrà restituito a ripristino effettuato e dietro certificazione di regolarità dello stesso a cura dell'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 12 **Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla legge 112/91, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa necessaria e tempestiva domanda di modifica della titolarità.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine per la durata massima di anni 5.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione di ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 13

Sospensione temporanea concessione occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 14

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione della concessione del suolo pubblico;
- reiterata violazione agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o di regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Articolo 15
Revoca della concessione

Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, è prevista la facoltà di revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblico servizio.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

Articolo 16
Rimborso spese

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente.

La rielezione della domanda di concessione o autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione Comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

Articolo 17
Rilascio di altre licenze - Diritti di terzi

Il rilascio della concessione all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte che lo abilitino all'esercizio della richiesta di concessione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

Articolo 18
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Articolo 19
Denuncia e versamento della tassa

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari

dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi di versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo. Il pagamento della relativa tassa dovrà, invece, essere effettuato anticipatamente e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce e con le modalità previste dal comma successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato nei termini di legge utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale intestato al Comune di Castellieri, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministero delle Finanze concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa con le modalità previste dal comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 20 **Riscossione della tassa**

Alla riscossione della tassa si provvede:

- 1) per le **occupazioni permanenti** esclusivamente mediante iscrizione a ruolo (solo per il primo anno è consentita la riscossione diretta con la procedura di cui al successivo punto 2);
- 2) per le **occupazioni temporanee** direttamente tramite il personale del settore tributi.

La corresponsione della tassa avverrà generalmente mediante versamento su c/c postale, utilizzando i modelli specificati nell'art. 19, comma 4, la cui attestazione dovrà essere esibita al settore tributi che provvederà a rilasciare quietanza da appositi bollettari a madre e figlia, numerati e vidimati dal responsabile del settore prima dell'uso, nel rispetto delle norme generali e speciali sulla tenuta della contabilità comunale.

Per particolari ed eccezionali esigenze si potrà provvedere alla riscossione per il tramite del personale di cui al comma 1 - punto 2 - che utilizzeranno gli appositi bollettari suddetti.

Le somme riscosse con le modalità di cui al punto precedente dovranno essere versate alla tesoreria comunale entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci).

La numerazione dei bollettari e delle bollette è unica e progressiva per ciascun esercizio finanziario e di essi è tenuta apposita contabilità in un registro di carico e scarico a cura del responsabile del servizio tributi.

Le bollette rilasciate dal personale di cui al comma 1 - punto 2 del presente articolo, oltre che di quietanza della tassa pagata, servono anche come concessione del diritto di occupazione; i concessionari sono tenuti a conservare le bollette per la durata dell'occupazione e ad esibirle ad ogni richiesta del suddetto personale o degli agenti della forza pubblica.

Tutti i registri e bollettari ultimati devono essere depositati nell'archivio comunale entro 30 (trenta giorni) dalla loro ultimazione.

Alla fine di ciascun anno il numero dei bollettari e registri depositati deve corrispondere al numero di quelli prelevati.

Articolo 21

Accertamento e riscossione coattiva della tassa

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità previste dall'art. 19 - comma 4 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta (raccomandata R/R), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso che la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione.

Articolo 22

Abbonamento

Per le occupazioni temporanee aventi carattere ricorrenti, il Comune può stipulare con gli interessati apposite convenzioni, concedendo ad essi una riduzione della tariffa nella misura del 50%.

Gli abbonamenti, qualora non vi ostino ragioni di pubblico interesse, possono essere rinnovati con diritto di preferenza a favore dell'abbonato nei confronti degli altri richiedenti, su presentazione di apposita istanza almeno tre mesi prima della scadenza.

Le occupazioni in abbonamento sono autorizzate dal Sindaco e la tassa è corrisposta con le modalità di cui all'art. 21, comma 5 del presente regolamento.

Gli spazi da assegnarsi in abbonamento non potranno comprendere tutte le aree disponibili dovendosi riservare, per ogni via o piazza, una certa superficie sufficiente alla libera concorrenza del commercio ambulante e delle occupazioni occasionali.

Nel caso di risoluzione coattiva o bonaria delle suddette convenzioni, l'Amministrazione sarà libera di concedere lo stesso suolo ad altre persone o destinatario di altro uso.

Articolo 23 **Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate ;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

l) coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, culturali e sportive.

m) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

Articolo 24 Sanzioni tributarie

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art.19 - comma 1 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

PARTE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

Articolo 25 Criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

La determinazione della tassa relativa all'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, è determinata in forza del successivo art. 26, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata e nella misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Articolo 26 Tassa annuale per distributori di carburante e tabacchi

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale necessario per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei, è dovuta una tassa annuale, in relazione alla località interessata, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Per l'occupazione del suolo e soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Articolo 27
Nozione di passo carrabile
Applicazione della relativa tassa

Deve considerarsi "passo carrabile" qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli, di qualsiasi specie, agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorché un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

E' fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Non costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

La tassa è commisurata, ai sensi dell'art. 60 della Legge 28/12/95 n.549 comma a, alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 mt. lineare "convenzionale" per la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

La tariffa da applicare è quella desunta dall'art.44-comma 1 del D.L.vo 507/93 ridotta del 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese insindacabili dal comune o da altri soggetti a ciò autorizzati, la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salvo, ovviamente, le riduzioni previste dall'art. 44, comma 9, del D.L.vo 507/93 che prevede la riduzione fino al 10% della tariffa ordinaria.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 30%.

La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (Art.44-comma 11-D.L.vo 507/93).

Articolo 28

Domanda per la concessione alla costruzione di passi carrabili Rilascio della relativa concessione-convenzione

La concessione per la costruzione dei passi carrabili, a cura di soggetti o enti diversi dal Comune su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio comunale competente.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria ai sensi del precedente articolo 9 del presente regolamento.

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

Il Comune entro breve termine e, comunque, non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termine di legge.

L'eventuale realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione comunale o a spese del richiedente, deve essere effettuato con materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

Articolo 29

Modifiche dei siti e dei passi carrabili Conseguenze tributarie

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del comune, è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all'estetica del paese.

Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali ed esecutivi, di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

1) corresponsione della tassa per anno solare:

a) si provvederà alla cancellazione del ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b) si provvederà alla iscrizione a ruolo dell'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;

2) contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art.44, comma 11, del D.L.vo. 507/93 e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:

a) si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dell'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b) si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;

c) saranno iscritti a ruolo per la maggiore tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, fermo restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.L.vo 507/93, limitatamente però agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Controversie in tema di applicazione della tassa

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.L.vo 31/12/1992, n.546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

Articolo 31

Sanzioni amministrative

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli artt. 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n.383, tuttora vigenti e con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni delle norme legislative richiamate.

Articolo 32

Misurazione dell'area occupata-Criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dal personale previsto dall'art.20, comma 1-punto 2 del presente regolamento.

Ove tende o similari siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse, sono tassate con la tariffa della categoria più alta.

Articolo 33
Norme finali

Con il presente regolamento viene abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con esso.

Articolo 34
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

T A R I F F E

- LE TARIFFE DELLA CAT. II, AI SENSI DELL'ART.7 DEL
PRESENTE REGOLAMENTO, SONO DETERMINATE IN MISURA DEL 30%
IN MENO DI QUELLA ORDINARIA -

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art.44 - D.Lgs 507/93

1 - OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO - Art. 44 -
comma 1 - lett. A - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 34.000
CATEGORIA SECONDA _____	£. 24.000

2 - OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E
SOPRASTANTI IL SUOLO (1/3 DI QUELLA ORDINARIA) Art. 44 - comma 1 -
lett. c - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 23.000
CATEGORIA SECONDA _____	£. 16.000

3 - OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI
DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (30% DI QUELLA ORDINARIA) - Art. 44
- comma 2 - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 10.200
CATEGORIA SECONDA _____	£. 7.200

4 - OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI (50% DI QUELLA ORDINARIA) Art.
44 - comma 3 - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 17.000
CATEGORIA SECONDA _____	£. 12.000

5 - OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (30% DI QUELLA ORDINARIA) Art. 44 - comma 10 - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 10.200
CATEGORIA SECONDA _____	£. 7.200

6 - PASSI CARRABILI O PEDONALI A RASO PER I QUALI, A SEGUITO DEL RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI (RIDOTTA DEL 10% RISPETTO A QUELLA ORDINARIA) Art. 44 - comma 8 - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 30.000
CATEGORIA SECONDA _____	£. 20.000

7 - PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZATI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI (RIDOTTA DEL 10% RISPETTO A QUELLA ORDINARIA) Art. 44 - comma 9 - D.Lgs. 507/93

- Per ogni metro quadrato e per anno:

CATEGORIA PRIMA _____	£. 30.000
CATEGORIA SECONDA _____	£. 20.000

8 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (ART.47 - comma 1 - -lett.b - D.Lgs. 507/93)

- Per ogni Km lineare o frazione e per anno : £. 250.000

9 - OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI - Art. 48 comma 7 - D.Lgs. 507/93

- Per ogni apparecchio e per anno:

CENTRO ABITATO	_____	£. 30.000
ZONA LIMITROFA	_____	£. 22.000
ZONE PERIFERICHE	_____	£. 15.000

11 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - Art. 48 comma 1 e 6 - D.Lgs. 507/93

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché di un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati:

CENTRO ABITATO	_____	£. 90.000
ZONA LIMITROFA	_____	£. 75.000
ZONE PERIFERICHE	_____	£. 45.000
FRAZIONI	_____	£. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(LA RELATIVA TARIFFA E' APPLICATA A GIORNO E PER MQ)
ART. 45 d.Lgs. 507/93

1. occupazione giornaliera -- tariffa per mq:

- categoria prima € 1,05
- categoria seconda € 0,75

2. occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (ridotta di 1/3)

- categoria prima € 0,40
- categoria seconda € 0,30

3. occupazione di tende e simili (30% di quella ordinaria) art. 61 l. 28/12/1995 n° 549

- categoria prima € 0,40
- categoria seconda € 0,30

4. occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti (30% in più di quella ordinaria) Art. 45 comma 4 - D. Lgs. 507/93 art 45 comma 4)

- categoria prima € 1,35
- categoria seconda € 0,95

5. occupazione in occasione di mercato settimanale;

- categoria prima € 1,05
- categoria seconda € 0,75

6. occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (80% in meno della tariffa ordinaria) art. 45 comma 5 D. Lgs. 507/93;

- categoria prima € 0,22
- categoria seconda € 0,15

7. occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia art 45 comma 6-bis D. Lgs. 507/93;

- categoria prima € 0,53
- categoria seconda € 0,37

8. occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto art. 45 comma 5 D. Lgs. 507/93;

- categoria prima € 0,53
- categoria seconda € 0,37

9. occupazione del sottosuolo e soprassuolo (tassa determinata in misura forfettaria) art. 47 D.Lgs. 507/93;

a) fino a 1 Km e di durata non superiore a 30 gg	€ 10,33
b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg	€ 15,50

Per le suddette occupazioni di durata superiore ai 30 gg la tassa è maggiorata nelle seguenti percentuali:

		fino a 1 km	oltre 1Km
- fino a 90 gg	+ 30%	€ 13,50	€ 15,50
- oltre i 90 gg	+ 50%	€ 15,50	€ 17,60
- oltre i 180 gg	+ 100%	€ 15,50	€ 23,25

10. occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente (art. 45 comma 8 D.Lgs. 507/93);

- categoria prima	€ 0,53
- categoria seconda	€ 0,37

11. per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o inferiore all'anno (+ 20%) art. 42 comma 2 D. Lgs. 507/93.

- categoria prima	€ 1,25
- categoria seconda	€ 0,88